
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO REVISIONE
AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE
NON DIRIGENTE ANNO 2020

Comune di Rosta
Città Metropolitana di Torino
Organo di revisione
Verbale n. 21 del 18.11.2020

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2020", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente alla citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40 bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2020 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;


presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Rosta, lì 18.11.2020

L'Organo di revisione

(Mazza dottor Elpidio)



Comune di Rosta
Città Metropolitana di Torino
Verbale n. 21 del 18.11.2020
Organo di revisione

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2020.

L'Organo di revisione del Comune di Rosta, nella persona del dottor Mazza Elpidio;

Premesso

- Che in data 17.11.2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria determinazione n. 138 del 29/07/2020 avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente alla citata costituzione;
- Che il citato Responsabile con email del 17/11/2020 ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non

può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
- L'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:
“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:
“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in



particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Viste:

- La delibera di Giunta comunale n. 85 del 07/10/2020 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (anno 2020) ed in particolare la volontà dell'amministrazione di incrementare il fondo, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti utilizzando i commi 41 e 52 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 e che non ci sono incrementi derivanti dall'art. 54 del CCNL 14/09/2000 (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori);
- La delibera di Giunta comunale n. 137 del 02/12/2019 afferente alla determinazione della devoluzione proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada anno 2020 (art. 208 Decreto Legislativo 285/92),³ da cui non risultano incrementi di parte variabile del fondo ma viene solo finanziata la previdenza complementare;
- La determinazione n. 23 del RSF - n. 138 reg. generale del 29/07/2020 a firma del Responsabile Servizio Finanziario con la quale si è provveduto a determinare le quote residue (di parte stabile) dell'anno precedente da portare in incremento del fondo di cui trattasi che nel caso di specie sono economie ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018 per € 623,84;
- La determinazione n. 23 del RSF - n. 138 reg. generale del 29/07/2020 a firma del Responsabile Servizio Finanziario con la quale si è dato atto della quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzato nell'anno precedente è destinato ad incrementare il fondo di cui trattasi per € 327,78;

Richiamati:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 aprile 2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2019 che non presenta un disavanzo di amministrazione e dal quale risulta il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022.
- La copia del programma triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020/2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 29/01/2020;
- Il Piano della performance per l'anno 2020 adottato dal Comune ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL, con il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance unificati organicamente nel PEG approvato in data 19/02/2020 con deliberazione della G.C. n. 26. L'applicazione di tale norma è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis del D.lgs. 267/2000.
Questo Comune, avendo popolazione superiore a 5.000 abitanti solo a partire dal 31.12.2019, ha previsto nel

¹ In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

² Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

³ CCNL 21/05/2018 - Art. 56-quater - Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

a) ...

b) ...

c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.



proprio Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 15.12.2016, la redazione del P.E.G. quale strumento irrinunciabile per una corretta e consapevole programmazione dell'attività dell'Ente.

Rilevato che:

- l'obbligo di pubblicazione è stato assolto sul sito sezione "Amministrazione Trasparente" di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.lgs. 150/2009, abrogato dal D.lgs. 33/2013 e successivamente modificato dal D.lgs. 97/2016, per quanto di competenza;
- I soggetti destinatari del fondo decentrato integrativo 2020 è il personale non dirigente;
- il fondo decentrato anno 2020 non riguarda, essendo l'Ente privo di dirigenti, anche i responsabili delle strutture apicali titolari di posizioni organizzative e responsabili di servizio i quali sono valutati dall'OCIV e i cui costi relativi hanno comunque copertura nel bilancio preventivo 2020-2022;
- Il prospetto di determinazione del fondo integrativo decentrato per l'anno 2020, quale allegato ricevuto, contenente i dati dell'anno 2020, come preventivo a confronto con i dati a consuntivo dell'anno 2016, indicati nella relazione tecnico finanziaria al contratto decentrato integrativo 2020 e della determinazione n. 138 del 29/07/2020 del RSF, partendo dal Fondo Unico Consolidato 2003 per il 2016 e dall' unico importo consolidato di cui all'art. 67 comma 1 per il 2020 a cui si aggiungono in modo dettagliato le voci degli incrementi;
- L'ipotesi di accordo/pre-intesa contrattazione integrativa per l'anno 2020 è stata sottoscritta dalle Rappresentanze Sindacali (quali la FP-CGIL, UIL FPL, le due RSU del Comune firmatarie della pre-intesa) e dalla Delegazione di Parte Pubblica trattante (dicasi Segretario Comunale e due componenti) in data 14/10/2020.

Invitato il Comune a rispettare la scadenza del 31 gennaio di ogni anno per la definizione del piano delle performance e quello dettagliato degli obiettivi anche se poi gli stessi sono unificati nel PEG approvato successivamente;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2020, redatta dal Responsabile Servizio Finanziario e trasmessa versione definitiva all'Organo di revisione con mail del 17.11.2020.

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 23 del RSF - n. 138 reg. generale del 29/07/2020 a firma del Responsabile Servizio Finanziario, come di seguito esposto:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2020	2020	2016	differenza
Risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	33.904,32	21.558,23	12.346,09
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 a valere dall'anno 2019- Art. 67, co. 2, lett. a) extra tetto	1.497,60	-	1.497,60
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b) extra tetto	982,15	-	982,15
Ccnl 22/01/2004 art. 32 c. 1	-	2.188,36	-2.188,36
Ccnl 22/01/2004 art. 32 c. 2	-	1.764,81	-1.764,81
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	-	-	-
Importo PEO fondo Province legge 205/2017 Centri per impiego da 01/07/2018	-	-	-
Importo competenze fondo Province legge 205/2017 Centri per impiego da 01/07/2018	-	-	-

CCNL 9/05/2006 ART 4 C.1; CCNL 11/04/2008 ART. C.2; CCNL 22/01/2004 DIC CONG. N. 14 CCNL 09/05/2006 DIC CONG N. 4 (RECUPERO PEO)		8.392,92	8.392,92	-
Totale risorse stabili	36.384,07	33.904,32	2.479,75	
Decurtazioni risorse stabili:				-
Decurtazione risorse art. 32, co.7 per incarichi alte professionalità utilizzate nel 2017	-	-	-	-
Decurtazione del fondo - PO e alte professionalità	-	-	-	-
Totale decurtazioni risorse stabili	-	-	-	-
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	36.384,07	33.904,32	2.479,75	
Risorse variabili soggette al limite				
RIA personale cessato nel 2019 (Art.67, c.3, lett. d)	-	-	-	-
Specifiche disposizioni di legge - (Art. 67, c.3, lett. c)	-	-	-	-
1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	3.380,84	3.380,84	-	-
Totale risorse variabili stabili	3.380,84	3.380,84	-	-
Decurtazioni risorse variabili	-	-	-	-
Totale decurtazioni risorse variabili	-	-	-	-
Totale risorse variabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	3.380,84	3.380,84	-	-
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno 2020 al netto delle decurtazioni	39.764,91	37.285,16	2.479,75	
Risorse variabili NON soggette al limite				
incentivi al personale del settore entrate art. 1 comma 1091 legge di bilancio 2019	1.670,00	-	1.670,00	
Incentivo funzioni tecniche	6.360,00	-	6.360,00	
Incentivo avvocatura	-	-	-	
ISTAT	-	-	-	
Art. 67 c. 3 lett. E) risparmi disciplina dello straordinario	327,78	302,06	25,72	
art. 68 c. 1 u.p. risorse residue anni prec. Non utilizzate nel rispetto delle regole contabili	623,84	372,41	251,43	
Totale risorse variabili NON soggette al limite	8.981,62	674,47	8.307,15	

DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI (in attesa di ulteriori chiarimenti in merito agli importi da considerare (parte stabile ovvero parte stabile + parte variabile - n. dipendenti da considerare: personale a tempo indeterminato ovvero t.i. + t.d.)	
Fondo di parte stabile totale anno 2018	34.886,47

Personale in servizio al 31/12/2018	18,00	
Media fondo pro capite	1.938,14	
Personale in servizio alla data di costituzione del fondo	17,00	
Differenza + o - personale 31/12/2018: (se n. personale in servizio alla data di costituzione del fondo = < al 2018 - Nessuna decurtazione. Se n. personale in servizio alla data di costituzione del fondo risulta superiore a quello in servizio al 31/12/2018 = incremento pro quota. Salvo ogni ulteriore determinazione da effettuarsi a conguaglio entro fine anno.	-	
Totale fondo <u>parte stabile nel tetto</u> confronto anno 2020 rispetto al 2018	33.904,32	33.904,32
Totale fondo <u>parte stabile totale</u> confronto anno 2020 rispetto al 2018	36.384,07	34.886,47*

*** Il Comune di Rosta al 31.12.2020 avrà un'unità di personale in meno rispetto al 2018 per cui non si verifica la condizione per procedere all'aumento dell'importo destinato al salario accessorio e viene garantita in questo caso la salvaguardia del limite del 2016 originario, come da circolare esplicativa del MEF-RGS n. 179877 del 01/09/2020, ai fini dell'invarianza dell'incidenza media pro capite dei dipendenti sul fondo stesso; al riguardo ai sensi dell'art. 33 DL n. 34/2019 è precluso infatti il taglio del fondo in caso di diminuzione del personale.**

Dato atto che l'Ente ha destinato risorse aggiuntive nell'anno 2016 alla contrattazione integrativa avendo rispettato il patto di stabilità del 2015;

Dato atto che non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio;

Considerato, inoltre, che l'effettiva erogazione di tali risorse dovrà essere effettuata solo previa verifica da parte degli organi competenti comunali del raggiungimento degli obiettivi prefissati e misurabili;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Dato atto che dal prospetto di quantificazione del fondo e soprattutto dalla relazione tecnica e illustrativa a spiegazione dei dati relativi considerati, **risulta che, come da pre-intesa del 14/10/2020 le risorse destinate al finanziamento del fondo per la contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2020, sono pari ad euro 48.746,53 al lordo delle economie derivanti dal Fondo Straordinario di euro 327,78 per risparmi accertati (di cui all'art. 67 comma 3 lett. e)), delle risorse residue disponibili di euro 623,84 (di cui all'art. 68 comma 1 u. p.) oltre agli incrementi risorse stabili extra tetto di euro 2.479,75 (di cui all'art. 67 comma 2 lett. a) per euro 1.497,60 dovute all'importo di euro 83,20 per 18 dipendenti alla data del 31/12/2015 a valere a partire dall'anno 2019) e art. 67 c. 2 lett. b (euro 982,15 per le differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 - come anno precedente)) raffrontato al totale dell'anno 2016;**

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2020 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 20/12/2019;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40 bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;
Visto il D.Lgs.n.165/2001;
Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;
Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;


Certifica

- Il prospetto di quantificazione del fondo decentrato integrativo per l'anno 2020 con i relativi dati partendo dai dati contabili già del Fondo Unico Consolidato 2003 ora UNICO importo consolidato di euro 33.904,32 con successivo dettaglio delle voci degli incrementi e variabili per la determinazione del FONDO decentrato integrativo per un totale di euro 48.746,53 contro un totale di euro 37.959,63 dell'anno 2016; raffrontando i valori del 2019 con il 2016 la differenza è dovuta alle **risorse stabili extra tetto per un totale di euro 2.479,75** (= per euro 1.497,60 di cui all'art. 67 comma 2 lett. a) e per euro 982,15 all'art. 67 comma 2 lett. b, valore come anno precedente)) + **le risorse variabili extra tetto di euro 8.981,62** (= € 327,78 (art. 67 comma 3 lett. e) straordinario) + € 623,84 (art. 68 comma 1 u. p. residui anni precedenti non integralmente utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia contabile)), dagli incentivi funzioni tecniche € 6.360,00 e da incentivi funzioni settore entrate € 1.670,00 (legge bilancio 2019 art 1 comma 1091) mentre le risorse variabili non sottoposte al limite nel 2016 erano state pari in totale ad euro 674,47 (= € 302,06 (straordinario art. 15, comma 1, lett. m) + € 372,41 (economie fondo anno prec. - art. 17 comma 5));
- la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle applicazioni delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001;
- nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2020 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2020, nel limite dell'importo complessivo di euro 48.746,53 (quarantottomila settecento quarantasei/53).

Data 18.11.2020

L'Organo di revisione

(Mazza dottor Elpidio)



Il presente parere è parte integrante della documentazione da produrre per l'approvazione della proposta in oggetto, rientrante come previsto dall'art. 239, comma 1 - lettera c), del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Handwritten signature